

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles — Pluralità di convenuti — Denunce per violazione di un brevetto europeo presentate contro società con sede in diversi Stati europei — Competenza del giudice dello Stato in cui ha sede una delle società

Dispositivo

L'art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nell'ambito di un'azione per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, anche nell'ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse.

(¹) GU C 59 del 6.3.2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Volkswagen AG

(Causa C-74/04 P) (¹)

(Ricorso contro pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Articolo 81, n. 1, CE — Distribuzione di autoveicoli — Nozione di «accordo tra imprese» — Prova dell'esistenza di un accordo)

(2006/C 224/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls, agente, assistito dall'avv. H.-J. Freund)

Altra parte nel procedimento: Volkswagen AG (rappresentanti: R. Bechtold e S. Hirsbrunner, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-208/01, Volkswagen AG/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 29 giugno 2001, 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (GU L 262, pag. 14) — Comportamento della società Volkswagen presso i suoi concessionari tedeschi nell'ambito del lancio sul mercato del nuovo modello «Volkswagen Passat Variant»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-119/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie — Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera)

(2006/C 224/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. E. Traversa e sig.ra L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sig. I. Braguglia, agente, sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CEE — Inottemperanza alla sentenza pronunciata il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 — Violazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto art. 39 CE) — Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera — Domanda di fissazione di una penalità di mora

Dispositivo

- 1) Non avendo assicurato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento era garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Repubblica italiana non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 26 giugno 2001, causa C 212/99, Commissione/Italia, comportava, ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.4.2004.